COMUNE DI BOISSANO PROVINCIA DI SAVONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI : CAMPO SOLARE "GIOCAESTATE" E TEMPO POTENZIATO POMERIDIANO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BOISSANO.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di due servizi educativi rivolti ai minori:

- Campo Solare "GiocaEstate"
- Tempo potenziato pomeridiano.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Boissano il quale coordina e dispone i servizi necessari.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'appalto si configura come appalto di un servizio compreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 **CPV 85312110**.

ART. 2

FINALITA' DELL'APPALTO

Rispondendo a specifici bisogni di conciliazione dei tempi di vita familiare con le esigenze lavorative, i Servizi Campo Solare "GiocaEstate" e Tempo Potenziato pomeridiano realizzano uno spazio idoneo di socializzazione proponendo attività ludiche, ed al contempo educative.

I servizi si svolgono all'interno di un contesto strutturato gestito da operatori professionali in cui vengono svolte le varie attività.

ART.3

UTENTI DEI SERVIZI

Il servizio di Campo Solare "Gioca Estate" è destinato ai bambini in età compresa tra i 3 ed i 12 anni. Il servizio è aperto anche a minori in situazione di handicap per i quali viene previsto un sostegno individualizzato, nei limiti della relativa capacità di bilancio.

Il servizio di tempo potenziato pomeridiano è destinato ai bambini che frequentano la scuola primaria di Boissano.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

CAMPO SOLARE

L'appalto è riferito al periodo estivo (1ºluglio/31 agosto) degli anni 2019-2020-2021-2022-2023.

TEMPO POTENZIATO POMERIDIANO

L'appalto è riferito al periodo Ottobre/Maggio limitatamente a 3 pomeriggi la settimana per gli anni scolastici: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

ART.5

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore presunto dell'appalto posto a base di gara viene stimato in € 200.500,00 (duecentomilacinquecento) al netto di I.V.A, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'eliminazione dei rischi interferenziali , così come scaturente dal DUVRI, quantificati in € 100,00 annui ovvero € 500,00 per il quinquennio al netto di IVA.

Il costo della manodopera è stimato pari a € 198.325,00.

L'importo dell'appalto potrebbe subire variazioni in diminuzione o in aumento in considerazione del numero degli iscritti.

Il valore dell'appalto viene determinato in fase di aggiudicazione ed è onnicomprensivo delle spese che l'affidatario sostiene per la gestione dei servizi nei cinque anni stabiliti.

ART.6

MODALITA' DELL'APPALTO

La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché dell'art.95, comma 3 del Decreto Legislativo n.50/2016 che prevede l'aggiudicazione sulla base del "criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 7

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA.

Le sottoelencate condizioni e requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero al corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in Italia) per ramo di attività compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto e, se cooperative sociali, e, se cooperative sociali, in possesso di iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezioni A o C di cui alla legge 381/91 o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o paese UE)

Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi ai sensi dell'art. 48 del dlgs 50 del 2016; in questo caso i requisiti richiesti dal presente capitolato devono essere posseduti da tutti i concorrenti associati alla data di presentazione dell'offerta.

L'Ente appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione a favore dei raggruppamenti che risultassero costituiti in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

I consorzi sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorrono e/o esecutori del servizio.

Non sono ammesse associazioni in partecipazione.

Non è ammesso che un soggetto partecipi contemporaneamente come singolo e in raggruppamento con altri soggetti, né partecipi contemporaneamente in più raggruppamenti, pena l'esclusione di tutti i soggetti interessati. Non è ammesso, altresì, che una cooperativa partecipi contemporaneamente come singola o come consorzio al quale aderisce, pena l'esclusione della cooperativa stessa e del consorzio

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'ATI deve presentare, a pena esclusione, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese associate, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, che specifichi il tipo di ATI prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo. Tale dichiarazione dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese associate conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, al fine della stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 8 dlgs 50 del 2016). Entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento

dell'appalto, le Imprese associate produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'ente appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa:
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il termine dell'affidamento del servizio fino alla estinzione di ogni rapporto.

ART. 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alla SUA.SV attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016, nessuna esclusa;
- b) possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese presso la CCIAA o analogo registro relativo all'appalto in oggetto, ai sensi di quanto previsto all'art.83 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016. In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio o analogo registro, per la gestione di servizi ricomprendenti i servizi oggetto del presente appalto. Tali requisiti saranno verificati d'ufficio dalla SUA.SV.
- c) se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezioni A o C di cui alla legge 381/91. Tale requisito sarà verificato d'uffico dalla SUA.SV.

Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria

- aver svolto negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) per conto di pubbliche Amministrazioni/Enti Locali servizi con caratteristiche analoghe a quelli oggetto della gara, che risultino di importo **annuale** (**40.000,00**) pari o superiore a quello del presente appalto.

Tale requisito sarà da comprovare mediante presentazione di apposite certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali, beneficiari dei servizi.

I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare di aver preso visione dei luoghi presso la struttura ove si dovrà svolgere il servizio. I luoghi potranno essere visionati previo appuntameno con il personale Comunale non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione.

ART. 9

DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DEI CONSORZI (ARTT.47 e 48 DLGS 50 del 2016)

Nel caso in cui il RTI/Consorzio sia già costituito:

- -l'offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola capogruppo/mandataria;
- -il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere presentato in forma di scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 c. 13 del dlgs 50 del 2016;

Nel caso in cui il RTI/Consorzio non sia ancora costituito:

-l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48 comma 8 del dlgs 50 del 2016;

- -le imprese riunite devono indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;
- -le imprese raggruppande/consorziande si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario) ai sensi dell'art. 48 comma 8 dlgs 50 del 2016 e c 12 del dlgs 50 del 2016.

E' fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamenti di concorrenti.

Sono vietate l'associazione in partecipazione e la modificazione alla composizione del RTI e dei Consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 48 comma 9 del dlgs 50 del 2016.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del dlgs 50 del 2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato.

ART.10

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme di cui all'art.89 del D. LGS. 50/2016.

ART.11

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Modifiche o variazioni del presente contratto in corso di validità sono ammesse unicamente nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art.106 del D. Lgs. n.50/2016. Pertanto l'esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non autorizzate dal responsabile del procedimento.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs. n.50/2016. In tale caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il costo dell'appalto rimarrà invariato per l'intera durata dello stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi,patti e condizioni.

ART.12

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

È vietato cedere il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi

anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.

ART.13

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1) Il Campo Solare "GiocaEstate" verrà effettuato dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità:

orario di apertura: lunedì-mercoledì e venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

<u>sede del servizio:</u> Plesso scolastico G.Rodari, struttura idonea per lo svolgimento delle attività ludicoricreative e per il servizio di refezione ed area esterna dedicata.

Attività : attività balneare, attività ludiche, di aggregazione e svago, gite.

Servizio di ristorazione: cucina e personale individuato dall'Ente.

(servizio ausiliario per n.1 ora giornaliera)

2) **Il Tempo potenziato pomeridiano** verrà effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì con le seguenti modalità:

orario di apertura: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

<u>sede del servizio:</u> Plesso Scolastico G. Rodari, struttura idonea per lo svolgimento delle attività ludico ricreative e per il servizio di refezione ed area esterna dedicata.

Attività: assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati, laboratori ed altre attività ludo-didattiche.

Servizio di refezione: cucina e personale individuato dall'Ente.

(servizio ausiliario dalle ore 14,30 alle ore 17,00)

ART. 14

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi di cui all'oggetto del presente appalto in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, dal presente capitolato d'oneri e dal progetto tecnico presentato.

L'aggiudicatario nell'ambito dei contenuti del presente Capitolato elabora **un progetto annuale** delle attività previste nell'ambito dei due servizi che esplichi gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di attuazione delle attività svolte.

Per i due servizi il soggetto appaltatore dovrà:

- sostenere tutte le spese relative al materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio ;
- sostenere le spese del personale educativo e ausiliario
- sostenere le spese relative all'assicurazione del personale;
- prestare assistenza al pranzo compresa la distribuzione dello stesso;
- -provvedere alla pulizia dei locali (compreso materiale di pulizia);
- pagare i pasti degli educatori;
- utilizzare con diligenza i locali e le aree e relativi arredi ed attrezzature che ospitano i servizi oggetto del presente appalto;
- -organizzare prima dell'inizio dei servizi un incontro con i genitori;

Per il solo servizio di Campo Solare "GiocaEstate":

- fornire l'assistenza agli iscritti con disabilità segnalati dal servizio sociale in rapporto 1/1 (educatore/bambino). Il costo del servizio dovrà essere fatturato al Comune di residenza del minore;
- fornire all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio tutte le informazioni necessarie per predisporre la comunicazione di avvio attività alla Regione Liguria secondo le disposizioni del DGR 488/2016.
- rilevare giornalmente il numero di pasti;
- -organizzare alla fine di ogni turno mensile una festa aperta ai genitori con programma di animazione e gioco.

L'appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da destinare ai servizi avuti in appalto, tenendo conto delle prescrizioni minime (1/15) relative al numero ed alla qualifica degli operatori, nel rispetto della vigente normativa.

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima dell'avvio dei servizi Campo Solare e Tempo Potenziato pomeridiano, l'aggiudicatario dovrà inviare al Responsabile del Servizio l'elenco nominativo ed i relativi

curricula del personale impiegato per il servizio oggetto del presente appalto ed ogni altra comunicazione prevista dal presente capitolato inerente il servizio non acquisita in sede di gara.

Qualora in seguito si verifichino variazioni sull'organizzazione del servizio del personale preposto, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Servizio Affari Generali ed alla Persona per i conseguenziali adempimenti autorizzativi.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es: mancato possesso dei titoli, comportamento in servizio come meglio dettagliato all'art. 16, dolo o colpa grave nell'espletamento dell'attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell'operatore) l'immediata sostituzione del personale interessato.

Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al servizio dovranno essere effettuate dalla Ditta aggiudicataria sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio anche se causata da scioperi dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del Regolamento Europeo UE 2016/679 e normative nazionali vigenti e ad indicare il responsabile della privacy. Il Comune Boissano, titolare del trattamento dei dati degli utenti nomina l'aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati che acquisisce in ragione del servizio e dovrà trattare tali dati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio e non potrà darne comunicazione a terzi.

L'aggiudicatario deve indicare il soggetto al quale affida la direzione ed il coordinamento dei servizi, in possesso di titolo di studio previsto dal DGR n. 535/2015, modificato ed integrato da DGR n, 488/2016, con esperienza pluriennale documentata, il quale, rapportandosi con il responsabile del competente Settore, dovrà:

- coordinare le attività degli operatori;
- avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell'Amministrazione per la gestione dei servizi;
- verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di intervento;
- raccogliere e consegnare agli uffici eventuali schede di rilevazione dati utenza o di modulistica varia;
- controllare e rendicontare le presenze dei minori;

E' fatto obbligo all'aggiudicatario garantire la reperibilità del coordinatore o suo delegato nei giorni di svolgimento del progetto.

ART. 15

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Compete all'Amministrazione Comunale:

- la messa a disposizione:dei locali della Scuola G. Rodari e relative attrezzature per lo svolgimento delle attività propedeutiche e per il servizio di refezione;
 - la messa a disposizione dello scuolabus per lo spostamento da e per la spiaggia e/o piscina e ritorno dal campo di atletica al plesso scolastico, nonché per gite ed escursioni.

Il Comune deve:

 provvedere alla raccolta dei moduli di iscrizione ed alla riscossione delle relative quote di partecipazione. Resta a carico dell'aggiudicatario la rilevazione giornaliera delle presenze e degli utenti che usufruiscono del servizio di refezione ed il pagamento del pasto degli educatori;

- provvedere allo svolgimento del servizio di refezione scolastica;
- eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobile e degli arredi;

ART.16 PERSONALE

Tutto il personale concorre al perseguimento del fine educativo – ricreativo delle attività oggetto del presente appalto, collaborando e armonizzando lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dei servizi affidati.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare il funzionamento dei servizi con personale alle proprie dipendenze, nel numero, requisiti professionali, mansioni e modalità ed orari di impiego come previsti dal presente capitolato e dal progetto tecnico offerto.

La ditta appaltatrice deve:

- assicurare per tutto il personale impiegato il rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL;
- impegnarsi all'eventuale assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla presente gara;
- attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Inoltre dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato dal lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
- garantire a sua cura e spese lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale relativamente alle circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;
- impiegare personale in possesso della certificazione attestante la frequenza ad un corso di base di primo soccorso e corsi di base per la prevenzione incendi (almeno un'unità per turno);
- impiegare personale in regola con le disposizioni di cui al Dlgs n. 39/2014 (decreto antipedofilia);
- assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato così come previsto dal DGR n. 535/2015 modificato ed integrato dal DGR n. 488/2016.

Tutto il personale dovrà disporre di cartellino e/o altro segno di riconoscimento visibile nel corso dell'attività.

Obblighi comportamentali

Il personale preposto al servizio:

-deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento ai codici di comportamento in vigore, al Dlgs n. 196/2003 nonché alle norme fissate dal presente capitolato d'appalto;

-deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale.

Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 31, il Comune, e per esso il RUP, informerà l'affidatario motivando il richiamo.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento del servizio di cui al presente appalto.

L'affidatario è tenuto a provvedere entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che il Comune non motivi la Protocollo numero 2019/26431 del 17/05/2019

sospensione immediata del servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale l'affidatario, si attiene alle procedure previste dalla vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni a suo carico derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del procedimento disciplinare.

ART.17 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario risponde direttamente o indirettamente di ogni danno a persone o cose che durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 C.C., potranno derivare al Comune, all'utenza ed a terzi, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.

Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose, derivanti da irregolarità o carenze delle prestazioni rese che dovessero essere provocati dall'affidatario nel corso della durata del contratto.

L'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi per fatti inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente appalto.

ART.18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI - FINANZIAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato avverrà a fronte di regolare fattura elettronica Il pagamento da parte dell'amministrazione dovrà avvenire, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dal Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Boissano. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore. Il destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il COMUNE DI BOISSANO Piazza G. Govi,1 – C.F. 81001410091 e P.I. 00416850097– CAP 17054 BOISSANO (SV);

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente Codice Univoco UFUI6M.

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonchè, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, il Comune acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. L'appalto è finanziato con i mezzi propri dell'amministrazione appaltante.

ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Aggiudicatario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il codice identificativo di gara (CIG).

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'affidatario comunica che tutti i pagamenti relativi al presente appalto dovranno essere effettuati su conto corrente dedicato, sul quale sono delegate ad operare le persone nello stesso indicate (*indicare nome e cognome*, *luogo e data di nascita*, *indirizzo di residenza*, *codice fiscale*). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'affidatario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette

giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Boissano tramite la tesoreria dell'Ente, secondo le norme che regolano la contabilità del Comune, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, é tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (ClG) e ad effettuare i pagamenti all'Esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217

ART. 20 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Inadempienza contributiva

L'affidatario é obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto.

Il Comune, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Sull'importo netto progressivo della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Inadempienza Retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune provvede al pagamento anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore del contratto.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 ASSICURAZIONE

L' affidatario é sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (comprendente il rischio locativo) e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

€ 5.000.000,00 per persona

€ 5.000.000,00 per danni a cose

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: \leqslant 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di \leqslant 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

Il direttore dell'esecuzione trasmette senza indugio apposita relazione al responsabile del procedimento qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose.

ART. 22

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, condizionate ovvero pari o in aumento rispetto al valore presunto dell'appalto.

L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta offerente.

ART.23

PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il plico dell'offerta dovrà pervenire, a rischio e spese del mittente, pena l'esclusione, entro il termine perentorio e all'indirizzo stabiliti nel disciplinare di gara.

L'offerta presentata avrà validità per i 180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui sopra.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa.

Il Comune di Boissano non assumerà alcun obbligo verso gli offerenti se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.

L'ente appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.24 PROCEDIMENTO DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione:

- 1) Offerta tecnica: punteggio disponibile 70;
- 1) Offerta economica: punteggio disponibile 30.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, si procederà mediante sorteggio.

1) OFFERTA TECNICA

Punteggio **dell'offerta tecnica** verrà assegnato fino ad un massimo di **70 punti**, attribuibili in base alle seguenti voci:

PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO (SI RICHIEDE UN UNICO PROGETTO CHE DESCRIVA LE DUE TIPOLOGIE DI SERVIZI)	Punti
a) Modalità organizzative dei servizi, coerentemente con le richieste e le prescrizioni del capitolato	Max 40
b)Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento	Max 20
capitolato	Max 10 2 punti per ogni anno di attività (periodi inferiori a 5 mesi non verranno valutati)i

Saranno escluse dalla gara le offerte alle quali sarà assegnato un punteggio tecnico-qualitativo inferiore a 35 punti.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta [punti a) e b)] del progetto tecnico organizzativo.

Sarà assegnato un coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile; sarà assegnato un coefficiente pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

I coefficienti saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi; la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale attribuito che sarà sommato al punteggio ottenuto al punto c).

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, dovrà essere allegato un elaborato per i servizi oggetto dell'appalto di massimo 25 facciate formato A4, con utilizzo del carattere Arial, grandezza 10, non in bollo, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, comprensive degli allegati.

2)OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI

PREZZO: max 30 punti

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito all'offerta che risulterà la più bassa fra quelle pervenute.

I 30 punti per l'offerta economica sono attribuiti alla migliore offerta e agli altri in proporzione, mediante utilizzo della seguente formula:

Pm (migliore offerta) x PA 30 (punteggio massimo attribuibile)

punteggio = ----
P (offerta di riferimento)

dove PM è il prezzo della migliore offerta, PA (30) è il punteggio massimo attribuibile e P è il prezzo dell'offerta di riferimento.

Si formula così una graduatoria dell'offerta economica ordinata in materia decrescente a partire dall'offerta economicamente più vantaggiosa cui è attribuito il punteggio massimo.

Per l'attribuzione del punteggio, se necessario, si calcolerà l'offerta sino alla terza cifra dopo la virgola. Sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto in sede di valutazione il punteggio più elevato.

All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi gli accertamenti in ordine alla regolarità della gara stessa e la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e, in particolare, al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. L'amministrazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione il rapporto contrattuale di affidamento sarà perfezionato e formalizzato mediante stipulazione di apposito contratto pubblico.

ART.25

MODIFICHE TECNICHE

L'Amministrazione appaltante, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della Ditta, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che si rendano necessari per una migliore qualità del servizio.

L'Amministrazione e la Ditta si riservano, in sede di stipulazione del formale contratto, la facoltà, previo comune accordo, di prevedere ulteriori specificazioni tecniche e procedurali nonché modifiche che si rendano necessarie per il migliore andamento del servizio, purché non comportanti variazioni di oneri o costo previsti.

ART.26

GARANZIE E CAUZIONE

La cauzione provvisoria, deve essere costituita, come definita dall'art. 93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta per il quinquennio e precisamente per l'importo di € 4.010,00.

La cauzione definitiva, deve essere costituita prima della stipula del contratto.

Essa è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto come desunto dall'offerta dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere costituite a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, nonché presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La cauzione provvisoria:

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- dovrà prevedere al rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- dovrà prevedere l'obbligo dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- sarà svincolata all'atto della stipula contrattuale e/o restituita alle ditte partecipanti ad aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva:

-dovrà essere prestata con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed é progressivamente svincolata nel termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'affidatario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Boissano, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale o dalla scadenza di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale il Comune di Boissano procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'affidatario, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà una dichiarazione liberatoria".

ART.27

SEGRETO D' UFFICIO

L'Amministrazione appaltante e le Ditte offerenti riconoscono, con perfetta reciprocità, carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

L'offerta dovrà contenere esplicito impegno a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta e nell'effettuazione del servizio.

Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'Amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito. In particolare, l'appaltatore deve rispettare rigorosamente il segreto di ufficio sui dati trattati e vigilare che, anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla normativa di cui al D.L.vo 196/2003, alla Legge 241/1990 e al D.P.R. 445/2000 e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'appaltatore deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, anche se non esplicitamente richiamata, ma comunque applicabile all'attività espletata.

Il Comune di Boissano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nominerà la Ditta "*responsabile del trattamento*", nella persona del legale rappresentante, dei dati trasmessi, nonché gli "incaricati" della ditta impiegati presso l'ufficio.

ART. 28

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 29 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di libero accesso, ispezioni, verifiche e controlli sulla gestione affidata sulla rispondenza dell'attività alle linee guida del progetto presentato, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche, come previste nel presente capitolato, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti.

ART. 30 DIVIETI

E' fatto tassativo divieto all'affidatario ed agli operatori in servizio di richiedere o accettare somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato dagli utenti e loro familiari.

E' fatto divieto all'aggiudicatario sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutte le maggiori spese e derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata di cedere in tutto o in parte la gestione oggetto del presente appalto.

ART. 31 PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato la Ditta è tenuta al pagamento delle penalità sotto indicate:

- a) per ogni giorno di mancato servizio € 500,00;
 - b) ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali € 200 per ogni singola inosservanza;
 - c) eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio. Previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'aggiudicatario e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50 % in caso di recidiva.

Qualora le inosservanze di cui alle lettere a) e c) del precedente comma determinino un grave disservizio le relative penalità possono essere raddoppiate.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza a mezzo lettera raccomandata a/r da parte del competente responsabile del servizio Affari generali ed alla persona, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione. Nel caso in cui non vengano presentate controdeduzioni nel termine utile oppure non vengano forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal Responsabile del servizio la sanzione, nella misura sopra citata a titolo di penale, per ogni singola infrazione.

La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all'appaltatore e detratta dalla cauzione definitiva prestata che dovrà essere reintegrata entro congruo termine dall'affidatario.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza.

ART.32 TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario resta obbligato a far pervenire all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula contrattuale.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di ammissibilità alla gara da parte dell'aggiudicatario, ovvero questi non si presenti senza giustificato motivo alla stipula contrattuale, l'amministrazione ne dichiara la decadenza, con incameramento della cauzione provvisoria e con facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese contrattuali, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'appalto e alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le eventuali spese per la registrazione del contratto stesso, per i diritti di segreteria e per il deposito e lo svincolo della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritti di rivalsa.

Il responsabile del procedimento può richiedere, nei modi ed alle condizioni previste all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva é divenuta efficace, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata

ART. 33

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione Appaltante può risolvere il contratto in aderenza a quanto previsto dall'art Art. 108 Dlgs. 50/2016.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

b)gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'I.A., anche a seguito di diffide del Comune;

c)interruzione non motivata del servizio;

d)gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune;

e)destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;

f)gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto indicato in sede di offerta.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Ditta aggiudicataria con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti della ditta affidataria e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 34 RECESSO

Il committente si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa:
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, singolarmente non gravi, ma resi tali per effetto della reiterazione;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'appaltatore;
- l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla lettera di invito;
- sia accertata a carico dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- -sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- -ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia inerente il presente contratto.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 35

SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento è la seguente: Comune

di Boissano Piazza G.Govi,1 – Boissano. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata alla Rag. Katia Russo ,in qualità di responsabile dell'Area Servizi Generali ed alla persona del Comune di Boissano, Telefono 0182 980105.

ART. 36 OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estende, per quanto compatibile, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 37

NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo agli atti di gara predisposti dalla SUA.SV e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dal Comune di Boissano.

ART. 38

DOMICILIO LEGALE

1 Agli effetti del presente appalto, l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Palazzo Comunale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART.39

NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si farà riferimento:

- alle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici,
- alle normative relative alla tutela del personale,
- al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

ART. 40

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 41

RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore ed in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

La Ditta appaltatrice è tenuta all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 584/1975 concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, nonchè all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

ART. 42

SPESE ED UTENZE

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi, per negligenze o per uso improprio da parte del personale, dei locali e delle attrezzature.

I guasti e le anomalie di origine straordinaria dei locali del Comune devono essere tempestivamente segnalati al Comune.

E' a totale carico della ditta appaltatrice l'onere della manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature. e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

ART. 43

ATTI DI TRASFORMAZIONE SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.

ART. 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta appaltatrice entro l'avvio del servizio dovrà trasmettere al Comune – Servizi scolastici - il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali individuato al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare i nominativi degli incaricati del trattamento.

I dati personali comuni e sensibili, acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla presente gara, dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla realizzazione del servizio che verrà realizzato secondo quanto disposto dal presente capitolato.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, all'attività del Comune o ad informazioni riguardanti l'utenza durante l'espletamento del servizio.

ART. 45 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali forniti e' finalizzato all'espletamento della presente procedura di gara ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso questo Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici del Comune di Boissano ed ogni altro soggetto che abbia interesse in base alle vigenti norme di legge. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste agli uffici preposti del Comune di Boissano.

Art.46 ALLEGATI

Fa parte integrante del presente capitolato il seguente allegato:

DUVRI